



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 10 del 06/03/2024

Oggetto: L.R. N.1/2019 - INDIRIZZI IN MERITO ALLO SCIoglimento E MESSA IN LIQUIDAZIONE DELL'ENOTECA REGIONALE DEL MONFERRATO - CONSORZIO CON ATTIVITÀ ESTERNA - E CONTESTUALE ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "ENOTECA REGIONALE DEL MONFERRATO" - APPROVAZIONE DELLO STATUTO.

L'anno duemilaventiquattro, addì sei del mese di Marzo alle ore 21:00 nella apposita sala del Civico Palazzo San Giorgio si è riunito il Consiglio Comunale con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio FIORENZO PIVETTA.

Partecipa il Segretario Generale SANTE PALMIERI.

Fatto l'appello nominale risultano presenti in aula n. 18 Consiglieri Comunali e collegati in modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'appendice al regolamento del Consiglio Comunale n. 2 Consiglieri Comunali (Durante e Maggi). Riconosciuta legale l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

A seguito di movimenti in aula al momento della trattazione dell'oggetto risultano partecipanti:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	ABBATE ALESSANDRO	SI		14	MANTOVAN TATIANA	SI	
2	ALLERA TIZIANO		SI	15	MAZZUCCO FRANCESCO		SI
3	BELLINGERI ETTORE	SI		16	MELLINA MONICA	SI	
4	BOTTEON FABIO	SI		17	MICELI VINCENZO	SI	
5	DEMEZZI GIORGIO	SI		18	MILANO ROBERTO	SI	
6	DI COSMO ANGELO		SI	19	MOLINARO ANDREA	SI	
7	DRERA ALBERTO	SI		20	PASCO VIRGINIA		SI
8	DURANTE VERONICA	SI		21	PATANELLA ROSARIA	SI	
9	IORE MARIA		SI	22	PIVETTA FIORENZO	SI	
10	GIOANOLA LUCA	SI		23	RIBOLDI FEDERICO		SI
11	IURATO GIUSEPPE	SI		24	RICCOBONO BENEDETTO		SI
12	LAVAGNO FABIO	SI		25	TRAVAGLINI MARIELLA	SI	
13	MAGGI DANIELE	SI					

PRESENTI: 18 ASSENTI: 7

Sono presenti senza diritto di voto i seguenti assessori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
CAPRA EMANUELE	Vice Sindaco	SI
DE LUCA VITO	Assessore	SI
FILIBERTI GIOVANNI BATTISTA	Assessore	SI
FRACCHIA GIGLIOLA	Assessore	SI
SAPIO DANIELA	Assessore	SI
STROZZI CECILIA	Assessore	SI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO, firmato digitalmente in tutte le sue componenti, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2 bis del D.lgs. 82/2005 Codice dell'amministrazione digitale.
Casale Monferrato, 18/03/2024
Segretario Generale
F.to Sante Palmieri

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 06/03/2024

Oggetto: L.R. N.1/2019 - INDIRIZZI IN MERITO ALLO SCIoglimento E MESSA IN LIQUIDAZIONE DELL'ENOTECA REGIONALE DEL MONFERRATO - CONSORZIO CON ATTIVITÀ ESTERNA - E CONTESTUALE ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "ENOTECA REGIONALE DEL MONFERRATO" - APPROVAZIONE DELLO STATUTO.

L'Assessore Capra illustra la seguente proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che:

- in base alla normativa regionale le Enotecche regionali non hanno fini di lucro, sono costituite da Enti pubblici e da produttori associati, svolgono attività di valorizzazione del sistema delle DOC e DOCG e delle loro qualità, di conservazione, tutela, valorizzazione della vitivinicoltura e dei relativi territori di riferimento, anche in termini di storia, tradizioni, cultura, paesaggio agrario e rurale, enogastronomia turismo rurale con ricadute sull'economia dell'area di competenza;
- con deliberazione C.C. n. 101 del 19.12.1995 si approvava l'adesione del Comune di Casale Monferrato al "Consorzio dei Comuni per l'Enoteca Regionale del Monferrato" con sede in Vignale Monferrato;
- con successiva deliberazione C.C. n. 23 del 24.03.2015 si approvava la trasformazione dell'Ente Pubblico "Consorzio dei Comuni per l'Enoteca Regionale del Monferrato" in Consorzio con attività esterna denominato: "Enoteca Regionale del Monferrato Consorzio con attività esterna" costituito, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti e 2612 e seguenti del Codice Civile ed ai sensi della disciplina di cui all'art. 2 della Legge Regione Piemonte 12 maggio 1980, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la L.R. n. 1 del 22.01.2019 ad oggetto "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale" che, relativamente alle Enotecche, stabilisce in particolare:

- l'attivazione di misure specifiche di sostegno ed il riconoscimento, l'indirizzo e il coordinamento delle Enotecche Regionali (art. 39 comma 2)
- l'individuazione da parte della Giunta Regionale dei requisiti minimi delle Enotecche regionali, gli strumenti di organizzazione, gestione e fruizione, nonché le eventuali forme di promozione e sovvenzione e le modalità di adeguamento delle Enotecche Regionali già riconosciute ai sensi della L.R. n. 37/1980 (art. 42 comma 5);

Atteso che, in esecuzione a quanto previsto dalla citata L.R. n. 1/2019, la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 24-2775 del 15.01.2021 ha approvato la nuova disciplina delle Enotecche Regionali, stabilendone i requisiti minimi tra i quali si richiamano in particolare:

- l'essere costituita, nelle forme giuridiche stabilite dal codice civile, con atto pubblico tra Enti pubblici, consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine e/o produttori vitivinicoli singoli o associati;
- lo svolgere l'eventuale attività commerciale esclusivamente senza fini di lucro e come attività strumentale e funzionale agli obiettivi;

Con il citato provvedimento la Giunta regionale ha altresì stabilito che le Enotecche regionali devono adeguarsi ai requisiti previsti entro tre anni dalla pubblicazione della deliberazione stessa;

Alla luce di quanto sopra esposto l'Assemblea consortile dell'Enoteca - nella seduta dell'8 febbraio 2024 ha assunto determinazioni in merito alla trasformazione dell'Ente ai sensi della L.R. n. 1/2019 mediante la messa in liquidazione del Consorzio e la costituzione di un nuovo Ente in forma di Associazione;

Evidenziato che l'attuale partecipazione del Comune di Casale Monferrato è di n. 1 quota del valore nominale di € 250,00 (pari al 10% del fondo consortile) e che ai sensi dell'art. 27 comma 1 del vigente statuto consortile *“Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento del consorzio, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri. In coerenza con la natura non di lucro del consorzio, l'eventuale attivo netto della liquidazione potrà essere attribuito ai consorziati nei soli limiti del valore nominale delle loro rispettive quote, l'eventuale restante importo dovrà essere devoluto ad organismi pubblici o privati che perseguano, senza scopo di lucro, fini analoghi a quelli del consorzio”*;

Visto lo schema di statuto della costituenda associazione “Enoteca Regionale del Monferrato” di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che le finalità della costituenda associazione risultano coerenti con le disposizioni e le linee programmatiche stabilite in materia dalla Regione Piemonte e che l'adesione ad essa non comporta aggravii di spesa per l'Ente, essendo previsto unicamente il versamento di una quota associativa come già in essere nel Consorzio e fatto salvo il versamento di una quota una tantum di € 250,00 a copertura delle spese di costituzione;

Ritenuto pertanto addivenire da un lato allo scioglimento e messa in liquidazione dell'Enoteca Regionale del Monferrato - consorzio con attività esterna e contestualmente aderire alla costituenda Associazione “Enoteca Regionale del Monferrato”, approvandone il relativo statuto;

Visti gli allegati pareri favorevoli tecnico e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio e dal Dirigente del Settore Economico Finanziario/Controllo di Gestione, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Aperto il dibattito, intervengono i Consiglieri Demezzi, Gioanola e Drera;

Durante la discussione sono usciti (alle ore 23,36) i Consiglieri Botteon e Miceli e sono rientrati (alle ore 23,43) i Consiglieri Allera e Riccobono: presenti in aula e votanti n. 16 Consiglieri, collegati in videoconferenza n. 2 Consiglieri (Durante e Maggi) per un totale complessivo di n. 18 Consiglieri, assente il Sindaco;

Sentita la replica dell'Assessore Capra e non essendoci richieste di intervento per le dichiarazioni di voto, con voto favorevole unanime espresso in forma palese per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti in aula e n. 1 Consigliere (Maggi) collegato in videoconferenza al momento della votazione, assente il Sindaco

DELIBERA

1. di formulare l'indirizzo di approvare, in sede di assemblea consortile straordinaria, lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Enoteca Regionale del Monferrato - Consorzio con attività esterna;
2. di aderire alla costituenda Associazione "Enoteca Regionale del Monferrato", approvandone fin da ora lo statuto di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, a sottoscrivere l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione;
4. di dare atto che l'onere economico derivante dal presente provvedimento trova copertura alla Missione 7 Programma 01 del Bilancio 2024 Capitolo "Contributi vari in campo turismo – quote di adesione".

Ravvisata inoltre la necessità e l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'esito della votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti in aula e per appello nominale dai n. 2 Consiglieri (Durante e Maggi) collegati in modalità videoconferenza al momento della votazione, assente il Sindaco

DELIBERA

- di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo.

➤ Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Laura Gallea

Tutti gli interventi di cui sopra vengono conservati agli atti mediante registrazione digitale a cura della Segreteria Comunale, a disposizione dei singoli Consiglieri e degli aventi titolo.

^^*

Letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO, firmato digitalmente in tutte le sue componenti, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2 bis del D.lgs. 82/2005 Codice dell'amministrazione digitale.
Casale Monferrato, 18/03/2024
Segretario Generale
F.to Sante Palmieri

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto : L.R. N.1/2019 - INDIRIZZI IN MERITO ALLO SCIoglimento E MESSA IN LIQUIDAZIONE DELL' ENOTECA REGIONALE DEL MONFERRATO - CONSORZIO CON ATTIVITÀ ESTERNA - E CONTESTUALE ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "ENOTECA REGIONALE DEL MONFERRATO" - APPROVAZIONE DELLO STATUTO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Verificato che la proposta di deliberazione di cui sopra è conforme alla normativa tecnica che regola la materia oggetto della stessa, si esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. '18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali",

PARERE FAVOREVOLE

Casale Monferrato, 27/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Tutela Ambiente - Servizi Informatici -
Ufficio Agricoltura
COGGIOLA PIERCARLA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto : L.R. N.1/2019 - INDIRIZZI IN MERITO ALLO SCIoglimento E MESSA IN LIQUIDAZIONE DELL' ENOTECA REGIONALE DEL MONFERRATO - CONSORZIO CON ATTIVITÀ ESTERNA - E CONTESTUALE ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "ENOTECA REGIONALE DEL MONFERRATO" - APPROVAZIONE DELLO STATUTO.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" - in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprime

PARERE CONTABILE FAVOREVOLE

Casale Monferrato, 27/02/2024

IL RESPONSABILE SETTORE
FINANZIARIO
SARA MARCHETTI



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

Si attesta: che copia della presente deliberazione consigliere numero 10 del 06/03/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il: 13/03/2024 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
PALMIERI SANTE



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La deliberazione consiliare numero 10 del 06/03/2024 è immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE
PALMIERI SANTE

STATUTO ASSOCIAZIONE ENOTECA REGIONALE DEL MONFERRATO

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

È costituita in Casale Monferrato, tra Enti Pubblici territoriali, Consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine, produttori vitivinicoli singoli o associati, l'Associazione denominata «ENOTECA REGIONALE DEL MONFERRATO».

L'Associazione ha lo scopo di promuovere la costituzione dell'"Enoteca Regionale" e di chiederne il riconoscimento da parte dell'Ente «REGIONE PIEMONTE» ai sensi della L.R. n. 1 del 22 gennaio 2019 e relative norme di attuazione.

ARTICOLO 2 – OGGETTO E FINALITÀ

L'Associazione, tramite l'Enoteca Regionale, opera senza fini di lucro e reinveste ogni sua risorsa finanziaria nell'Enoteca e nella sua attività destinandola al raggiungimento delle sue finalità. Ha l'obbligo di destinare il totale degli utili e degli avanzi di gestione alle proprie finalità istituzionali con il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali, anche in modo indiretto, agli associati, soci, partecipanti ed a coloro che a qualsiasi titolo ne fanno parte, fatte salve specifiche previsioni di legge.

L'Associazione, ai sensi della L.R. numero 37/1980, della L.R. numero 29/2008 e della L.R. 1/2019 ed in coerenza con ogni altra, norma e linea programmatica in materia stabilita dalla Regione Piemonte, si propone i seguenti scopi e finalità:

Valorizzare, qualificare e promuovere

- a) la conoscenza e la valorizzazione delle produzioni enologiche di qualità con particolare riguardo ai vini a denominazione di origine ricadenti sul territorio del rispettivo ambito territoriale e regionale, nonché ai marchi di qualità di altri prodotti derivanti dalla lavorazione del vino;
- b) la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari di zona e piemontesi di qualità con particolare riguardo ai prodotti a denominazione di origine;
- c) la conoscenza e la valorizzazione della gastronomia locale e piemontese;
- d) la conoscenza e la valorizzazione del paesaggio rurale piemontese in forma sinergica con le produzioni di qualità, le eccellenze naturalistiche, artistiche e culturali;
- e) la partecipazione e l'eventuale coordinamento delle attività promozionali da realizzare sul territorio.

Inoltre l'Enoteca regionale, al fine di attuare quanto previsto dall'art. 42 comma 5 della LR 1/2019 realizza nell'ambito territoriale di riferimento:

- a) iniziative, eventi, workshop, degustazioni e attività promozionali volte a rafforzare ed accrescere l'immagine de vini piemontesi di qualità e dei prodotti agroalimentari piemontesi di qualità presso il pubblico;
- b) iniziative, eventi, workshop, degustazioni e attività promozionali finalizzate a diffondere le conoscenze del vino, dei prodotti agroalimentari e della gastronomia piemontese presso il pubblico;
- c) attività di accoglienza di giornalisti o operatori e realizzazione di attività promozionali, culturali e scientifiche;
- d) realizzazione di campagne promozionali, materiale promozionale, video, spot pubblicitari, siti web e ogni forma di promozione multimediale;
- e) visite sul territorio da svolgersi anche presso le aziende, educational e press tour rivolte agli operatori e giornalisti italiani e stranieri;
- f) iniziative a carattere informativo e formativo (corsi, workshop e convegni), attività didattiche, azioni di educazione alimentare e di sensibilizzazione al consumo consapevole;

- g) attività di conservazione e documentazione della cultura rurale e delle attività agricole ed enologiche, anche attraverso convegni, mostre d'arte ed esposizioni;
- h) attività volte al miglioramento qualitativo dei vini prodotti nel territorio regionale attraverso la realizzazione e divulgazione di materiale informativo e l'organizzazione di incontri e convegni divulgativi anche in collaborazione con centri di ricerca e istituti universitari;
- i) corsi di formazione per figure professionali esperte nel settore vitivinicolo, nel marketing e nella comunicazione del vino;
- f) attività sinergiche col mondo culturale ed artistico attraverso la realizzazione di mostre, eventi culturali, concerti e la realizzazione di ogni forma artistica che amplifichi il connubio tra agricoltura e cultura.

L'Enoteca regionale può svolgere attività commerciale esclusivamente senza fini di lucro e come attività strumentale e funzionale agli obiettivi di cui al comma 1 dell'art. 42 della L.r. 1/2019.

L'Enoteca Regionale promuove, coordina e sviluppa iniziative in campo culturale, artistico e turistico nel rispetto della normativa vigente in materia.

L'Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse ai propri fini istituzionali nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto ad esse integrative, purché nei limiti consentiti dalla legge.

Sarà invece precluso all'Associazione di svolgere attività non collegate direttamente o indirettamente a quanto indicato nelle finalità sopra espresse.

ARTICOLO 3 – SEDE

L'Associazione ha sede legale in Casale Monferrato (AL), in Piazza Castello Castello del Monferrato, di proprietà del Comune di Casale Monferrato appositamente destinati ad "Enoteca" e che hanno i requisiti previsti dalla Legge Regionale 1 del 22 gennaio 2019 e successive deliberazioni.

ARTICOLO 4 – DURATA

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050.

ARTICOLO 5 – SOCI

Sono Soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche, le imprese in qualunque forma giuridica organizzate, gli Enti Pubblici, le Fondazioni, le "Botteghe del Vino", altri soggetti ed organismi economici, professionali, culturali e promozionali collegati alla viticoltura ed al territorio, i produttori vitivinicoli e non, singoli o associati che, promuovendo e svolgendo attività inerenti alla produzione, all'industria ed al commercio dei prodotti enologici ed agroalimentari piemontesi e alla valorizzazione del territorio, presentino domanda di adesione al Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, al quale spetta di accettare e respingere le domande stesse, salvo la successiva ratifica dell'accettazione da parte dell'Assemblea dei soci. Possono inoltre aderire i soggetti indicati all'art. 3, comma 3 della DGR 15/1/2021 n. 24-2775.

ARTICOLO 6 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno, per compravendita o donazione, di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti che siano esplicitamente destinati al patrimonio.

ARTICOLO 7 – SPESE DI FUNZIONAMENTO

L'Associazione provvede alle spese per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività programmate mediante utilizzo delle entrate costituite dalle quote associative;

- i contributi della Regione Piemonte o di altri Enti Pubblici o soggetti privati;
- le eventuali rendite del patrimonio;
- i proventi di servizi, iniziative e manifestazioni effettuate dall'Enoteca;
- i contributi delle ditte espositrici, destinati all'autofinanziamento dell'esposizione permanente la cui entità sarà deliberata dall'Assemblea, tenendo conto per ragioni di equità dei vantaggi economici conseguiti dai soci attraverso l'Enoteca;
- i contributi delle ditte associate dovuti per eventuali attività, servizi ed iniziative svolti dall'Enoteca a favore delle medesime;
- i proventi da servizi organizzati nella sede operativa;

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DEI SOCI

Tutti soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, sono obbligati:

- a versare annualmente la quota associativa;
- ad osservare le norme del presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- ad adempiere tempestivamente alle obbligazioni assunte nell'interesse comune e del singolo associato ad esse interessato;
- a comunicare tempestivamente all'Associazione le eventuali variazioni della ragione o della forma sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti.

La quota associativa è intrasmissibile, anche per causa di morte e non è rivalutabile.

ARTICOLO 9 – PERDITA DELLA QUALITÀ D'ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte o estinzione, in caso di persona giuridica, recesso, esclusione.

L'associato receduto escluso rimane responsabile delle obbligazioni sorte in suo capo nei confronti dell'Associazione.

La dichiarazione di recesso deve pervenire all'Associazione mediante comunicazione con pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento e prende effetto dal primo giorno del semestre successivo alla data della sua ricezione. Il recedente dovrà comunque soddisfare le obbligazioni sorte in suo capo verso l'Associazione, compreso il versamento dell'intera quota annua dovuta per l'esercizio in corso, finché il recesso non sia divenuto operante, e definire i rapporti giuridici instaurati, tramite l'Enoteca, tanto con i terzi che con gli associati.

L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea nei confronti del socio che:

- danneggi gli interessi dell'Associazione, compiendo atti che ne pregiudichino il prestigio od il regolare andamento;
- venga meno ai suoi impegni nei riguardi dell'Associazione, ivi compreso il pagamento delle quote associative deliberate;
- non rispetti le disposizioni del presente Statuto, del regolamento e delle disposizioni emanate dagli organi dell'Associazione.

Al socio receduto o escluso non compete alcun rimborso dei beni conferiti all'Associazione.

ARTICOLO 10 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;

- Il Revisore dei Conti, se nominato;
- La Commissione Tecnica, se nominata;
- Il Comitato Scientifico, se nominato.

ARTICOLO 11 – L'ASSEMBLEA

Tutti gli associati sono rappresentati ad ogni effetto statutario e legale dall'Assemblea regolarmente costituita. Ciascun associato, purché in regola con il pagamento delle quote sociali, ha il diritto di prendere parte ai lavori ed alle deliberazioni dell'Assemblea.

L'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio e stabilisce la quota annuale di adesione;
- d) delibera sull'esclusione degli associati
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

È ammesso l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il voto per corrispondenza od in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato e nel rispetto delle regole stabilite dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea degli associati potrà essere convocata dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione qualora lo ritenga opportuno e comunque non meno di una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio ed, a scadenza, per la nomina del Presidente e del Consiglio d'Amministrazione.

L'Assemblea degli associati può essere convocata dal Presidente anche in luogo diverso dalla sede sociale.

In ogni caso, l'Assemblea potrà essere convocata qualora se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati, ai sensi di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 20 comma 2 del Codice Civile.

Le convocazioni delle Assemblee debbono effettuarsi tramite e-mail o pec ad ogni singolo associato almeno 10 (dieci) giorni prima; tuttavia, tale termine potrà essere derogato in comprovati casi di necessità o urgenza.

L'Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte in cui il Consiglio d'Amministrazione lo reputi necessario o comunque, ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno la metà degli associati.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data in cui viene richiesta.

Con riferimento ai quorum costitutivi e deliberativi alle deliberazioni dell'Assemblea si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 c.c.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da un segretario, nominato dal Presidente fra i presenti o dal Direttore, se nominato.

In caso di parità di voti il voto del Presidente vale doppio.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti od astenuti dal voto.

L'Assemblea in seduta ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione, che può essere fissata a distanza

di non meno di tre ore dalla prima, essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi degli associati; in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei voti espressi.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi.

I Soci possono farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta e firmata per singola Assemblea, da presentare al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio dei lavori assembleari. La delega non può essere conferita agli Amministratori, né al Revisore dei Conti. La stessa persona può essere portatore al massimo di tre deleghe.

ARTICOLO 12 IL – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da un numero di membri stabilito dall'Assemblea dei soci in misura non inferiore a cinque e non superiore a sette. I componenti sono eletti dall'Assemblea dei soci e restano in carica per la durata di tre anni. I membri del Consiglio d'Amministrazione sono eletti nella misura del 50% (cinquanta per cento), con arrotondamento dei decimali all'unità superiore, in rappresentanza degli enti pubblici, e nella misura del 50% (cinquanta per cento), con arrotondamento dei decimali all'unità inferiore, in rappresentanza dei soci aderenti provenienti dal mondo agricolo. E' escluso dal calcolo il Presidente.

Possono essere nominati Amministratori anche i non soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare un Direttore, nel caso in cui lo svolgimento dell'attività associativa lo renda necessario.

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un Vice Presidente ed un Segretario.

I consiglieri di amministrazione sono rieleggibili e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo. L'amministratore che rinuncia all'incarico deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. La sostituzione dell'amministratore avviene a norma dell'articolo 2386 del Codice Civile.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine alla proposta di bilancio consuntivo ed alla proposta di bilancio preventivo e ammontare delle quote associative.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono avere luogo nella sede sociale, in altra sede o in forma telematica.

Il Consiglio viene convocato mediante avviso telematico; di regola fra la data dell'avviso di convocazione ed il giorno dell'adunanza devono decorrere almeno cinque giorni, salvo casi di motivata urgenza.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di età tra i presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale, che sarà sottoscritto da chi presiede l'Assemblea e dal Segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni; esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro

presentazione all'Assemblea, compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

ARTICOLO 13 – IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e le Assemblee, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio e vigila sul regolare svolgimento dell'attività dell'Associazione. Viene altresì eletto dal Consiglio di Amministrazione al suo interno un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento. In caso di assenza od impedimento di ambedue fa le veci del Presidente il Consigliere più anziano di età.

ARTICOLO 14 – REVISORE DEI CONTI

L'Assemblea può nominare un Revisore dei Conti il cui incarico è incompatibile con qualunque incarico sociale.

Il Revisore dei Conti deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Contabili e dura in carica per un triennio.

Il Revisore dei Conti ha il compito di controllare la ordinaria tenuta della contabilità e dell'Amministrazione, e di stendere, annualmente, relazione da presentare all'Assemblea chiamata ad approvare il Bilancio Consuntivo.

ARTICOLO 15 – LA COMMISSIONE TECNICA

L'Associazione, qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenesse opportuno, potrà avvalersi di una Commissione Tecnica. La Commissione Tecnica opera secondo i criteri e la metodologia stabiliti dal Regolamento interno dell'Ente.

ARTICOLO 16 – IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Consiglio d'Amministrazione per specifiche tematiche storico, culturali, enologiche o comunque di interesse statutario, può nominare e avvalersi di un Comitato tecnico scientifico composto da persone con idonea professionalità.

ARTICOLO 17 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale dell'Associazione coincide con l'anno solare e pertanto inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 18 – LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento, cessazione o destinazione dell'Associazione «ENOTECA REGIONALE DEL MONFERRATO», verrà designato un Commissario liquidatore da parte degli enti pubblici associati, che provvederà alla devoluzione delle somme e dei beni che residuano ad altre organizzazioni e/o Enti non lucrativi di settori affini.

ARTICOLO 19 – DISPOSIZIONI GENERALI

Tutte le cariche e le funzioni sono gratuite, salva diversa determinazione dell'Assemblea.

È ammesso il rimborso spese vive sostenute dal Revisore dei Conti per l'esercizio delle funzioni.

ARTICOLO 20 – RIFERIMENTO ALLE LEGGI

Per quanto non contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia.